

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

LA TESI DI LAUREA

a cura di

ANTONIO GUARINO

NAPOLI - PELLERANO DEL GAUDIO - EDITORI

LA TESI DI LAUREA

UNIVERSITA' DI NAPOLI
ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

LA TESI DI LAUREA

a cura di

ANTONIO GUARINO

NAPOLI - PELLERANO DEL GAUDIO - EDITORI

PROPRIETA' LETTERARIA

SOMMARIO: 1. La dissertazione di laurea. — 2. Impostazione del lavoro: a) Raccolta della bibliografia generale. — 3. Segue: b) Raccolta della letteratura monografica. — 4. Elaborazione del lavoro: a) Schede degli argomenti. — 5. Segue: b) Schede dei testi. — 6. Schema della dissertazione. — 7. Prima stesura e sua revisione. — 8. Seconda stesura della dissertazione. — 9. Revisione generale e scritturazione della dissertazione. — 10. Indice e controlli finali.

1 LA DISSERTAZIONE DI LAUREA.

1. *La dissertazione di laurea*, con la quale lo studente deve presentarsi alla prova conclusiva del suo corso universitario («esame di laurea»), consiste nello svolgimento organico e ragionato, fatto per iscritto, di una *tesi di laurea* assegnata dal Direttore della cattedra presso cui lo studente intende laurearsi.

La dissertazione di laurea non è necessariamente una prova di genialità. Essa è *prova di metodo*. E', cioè, la dimostrazione concreta, documentale, del grado di capacità acquisita dallo studente durante il corso universitario: capacità di applicare i metodi della ricerca e della discussione scientifica ad uno specifico tema. E' indispensabile, dunque, che lo studente (o almeno il buon studente) rinunci, nello scriverla, alle tentazioni della retorica, e si sforzi di impiegare accuratezza di indagine, rigore logico e stringatezza di dettato, evitando, in particolare, il conformismo alle idee di suoi maestri o, peggio, la piaggeria verso gli stessi.

La scelta del Direttore di cattedra al quale chiedere la tesi può dipendere, talvolta, da una effettiva e salda inclinazione, manifestatasi con gli anni, verso una certa

disciplina o verso un certo docente. Ma il più delle volte, non ritrovandosi nello studente alcuna inclinazione del genere, la scelta dipende essenzialmente dal caso. Poco male, del resto: perchè qualunque materia è buona, per un buon studente, a rendere possibile una soddisfacente prova di metodo, mentre nessuna inclinazione è sufficiente, per uno studente svogliato, a far redigere una passabile dissertazione di laurea.

2. Per ciò che concerne le *discipline romanistiche*, si ricordi che le cattedre romanistiche principali di una facoltà giuridica sono tre: Storia del diritto romano, Istituzioni di diritto romano, Diritto romano (o « Pandette »). Lo studente può, dunque, indifferentemente rivolgersi, per l'assegnazione di una tesi di laurea romanistica, ad uno qualunque dei tre rispettivi Direttori di cattedra (così come non è escluso che si rivolga agli eventuali docenti di materie romanistiche complementari: Esegese delle fonti del diritto romano, Diritto pubblico romano, Epigrafia e papirologia giuridica).

Tuttavia, in linea di massima, esistono fra le tre cattedre romanistiche fondamentali i seguenti tratti differenziali.

(a) Le tesi in *Storia del diritto romano* sono relative, principalmente, ad argomenti di *diritto pubblico romano* (storia costituzionale, storia amministrativa, competenze delle magistrature e delle istituzioni politiche ecc.) o ad argomenti di *storia delle fonti e della giurisprudenza* (storia delle fonti di produzione, analisi delle fonti di cognizione, biobibliografie di giuristi ecc.).

(b) Le tesi in *Istituzioni di diritto romano* sono relative, principalmente, ad argomenti di *diritto privato romano* ed alla *comparazione* storica degli stessi con ana-

loghi argomenti del diritto privato moderno: ricostruito storicamente l'istituto giuridico romano, si passa ad accertare i modi, identici o diversi, in cui il diritto privato moderno soddisfa le stesse o simili esigenze.

(c) Le tesi in *Diritto romano* sono relative, principalmente ad *argomenti più delimitati*, di diritto pubblico o privato, in ordine ai quali occorre esercitare una attività di ricerca storica particolarmente attenta e penetrante.

3. La tesi romanistica va chiesta, generalmente, dopo aver superato i tre esami romanistici fondamentali, e non senza aver seguito il corso di *Esegese delle fonti del diritto romano*.

Nulla impedisce che i Direttori di cattedra possano assegnarla anche prima di questi traguardi, a studenti particolarmente segnalatisi per frequenza e diligenza. Comunque, e ovviamente, sarà cura del Direttore di cattedra graduare le difficoltà della tesi alle capacità dello studente che la chiede, al tempo a sua disposizione, alle lingue che conosce e ai propositi che mostra di avere.

2. IMPOSTAZIONE DEL LAVORO: a) RACCOLTA DELLA BIBLIOGRAFIA GENERALE.

4. Ricevuta la tesi dal Direttore di cattedra, lo studente passerà alla impostazione del lavoro, vale a dire alla *raccolta ordinata del materiale su cui lavorare*.

Una prima fase di impostazione del lavoro è costituita dalla *raccolta della bibliografia generale*, cioè dalla consultazione metodica delle opere di carattere generale (manuali e trattati), in cui si parla, sia pur brevemente, dell'argomento prescelto e lo si inquadra in un sistema più generale.

5. La bibliografia generale da consultare è indicata da qualsiasi buon manuale di Storia o di Istituzioni di diritto romano.

Si tenga presente, ad esempio, il «Ragguaglio di bibliografia» pubblicato in: GUARINO, *Diritto privato romano*² (1958) 3 ss.

6. La bibliografia generale va consultata, almeno dal buon studente, *tutta*, senza esclusione di alcuna opera. Si tratta, generalmente, di pochi rigli o di pochi capoversi in ogni libro, sicchè il lavoro è solo apparentemente vasto.

Dato che, fra le opere di carattere generale sopra indicate, ve ne sono alcune in *lingue* straniere, lo studente che non possenga quelle lingue si farà aiutare, per la loro comprensione, dagli Assistenti dell'Istituto di diritto romano, che sono e debbono essere a loro disposizione anche per questo.

7. Come si effettua la raccolta della bibliografia generale? A quest'uopo lo studente farà bene a munirsi di un certo numero di fogli di media grandezza (*schede*) e di una rubrica alfabetica (*rubrica degli autori*). Nelle schede egli riporterà o riassumerà, una su ciascuna scheda, le opere di bibliografia generale che verrà consultando. Nella rubrica degli autori trascriverà, sotto il nome dei rispettivi autori, le altre opere di bibliografia speciale che troverà citate nelle note a piè di pagina.

Quanto alle *schede di bibliografia generale*, sarebbe evidentemente una perdita di tempo riassumere o trascrivere in ciascuna esposizioni che, causa la loro genericità, sono per gran parte simili. Lo studente farà, dunque, bene a scegliere (su suggerimento del Direttore di cattedra o degli Assistenti) una trattazione generale tra le più ampie e recenti, che gli fornirà il materiale per la *Scheda*

base. Di poi egli, consultando le altre opere, redigerà le altre schede, indicando in ciascuna di esse solo le eventuali *varianti* o *aggiunte* rispetto alla scheda base: se non vi sono varianti o aggiunte da segnalare, dette schede rimarranno bianche, cioè munite della sola intestazione.

8. A titolo di esempio. Si faccia il caso che si voglia effettuare una ricerca sul sequestro convenzionale di diritto romano («*depositum apud sequestrem*»), assumendo come scheda base quella relativa ad ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹³ (1957).

La figura 1 offre un fac-simile della scheda-base.

La figura 2 offre un fac-simile di scheda con varianti.

La figura 3 offre un fac-simile di scheda senza varianti.

La figura 4 offre un fac-simile di scheda relativa al diritto moderno.

3. SEGUE: b) RACCOLTA DELLA LETTERATURA MONOGRAFICA.

9. Completata la raccolta della bibliografia generale, si passa a quella della letteratura monografica, cioè alla consultazione dei libri e articoli specificamente relativi al tema della dissertazione o ai suoi aspetti particolari.

La prima cosa da fare è di *individuare questa letteratura monografica*, senza possibilità di lacune, trascrivendone le indicazioni bibliografiche relative nella rubrica degli autori.

A tal fine giovano alcune opere specificamente consacrate alla bibliografia romanistica, sempre in aumento. Di fronte a quelle necessariamente superate per l'epoca in cui furono edite, o necessariamente incomplete perchè limitate alla raccolta della bibliografia di una sola nazione o di quella ritenuta principale, occorre segnalare le seguenti.

ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*¹³ (Napoli 1957) 311.

L'a. si interessa del sequestro nell'ambito della trattazione dei contratti reali nominati. Riferisce D. 16.3.6 e considera più frequente il caso della consegna — a scopo di custodia — di una cosa litigiosa a persona di comune fiducia delle parti. Altro caso di s. è il deposito, presso un terzo, della posta di una scommessa.

Differenze fra deposito e sequestro: 1) il sequestratario è possessore ad interdicta, mentre il depositario è detentore alieno nomine; 2) il depositario deve restituire — a richiesta — la cosa, il sequestratario, invece, deve restituirla solo dopo la decisione della controversia o dopo l'adempimento della condizione.

Il s. è comunque un caso di deposito: giustamente, quindi, alcuni passi del Digesto applicano anche qui l'actio depositi. Forse sono interpolati quei testi che configurano una speciale actio depositi sequestraria.

Fig. 1

FAC-SIMILE DI « SCHEDA-BASE »

PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*² (Roma 1928) 345 s.

L'a. considera la derivazione etimologica di sequestratio: forse da sequi, forse da secus.

Ammette l'esistenza dell'actio depositi sequestraria, come actio in factum concepta.

Ricorda che la communis opinio ritiene sia esistita una formula speciale per il sequestro e che l'Arangio-Ruiz [in AG. 76 (1906) 471 ss.; AG. 78 (1907) 233 ss.] nega questa tesi.

L'a. non prende posizione, ma osserva che l'Arangio-Ruiz non è riuscito a superare le difficoltà di D. 4. 3. 9. 3. Queste difficoltà si possono superare solo ritenendo interpolato quoniam... depositionis, ma questa è una supposizione arbitraria.

Fig. 2

FAC-SIMILE DI SCHEDA CON VARIANTI

BIONDI B., *Istituzioni di diritto romano*³ (Milano 1956)
465.

n. n.

Fig. 3

FAC-SIMILE DI SCHEDE SENZA VARIANTI

DE RUGGIERO R.-MAROI., *Istituzioni di diritto privato*²
2 (Milano-Messina 1955) 387 s.

L'a. richiama in nota per la dottrina romana del sequestro i due articoli dell'Arangio-Ruiz [AG. 76 (1906) 471 ss.; AG. 78 (1908) 233 ss.] e per la dottrina moderna, fra gli altri, Coniglio, *Il sequestro giudiziale e conservativo*³ (Milano 1949). Anche in diritto moderno il s. consiste nella consegna di una cosa controversa ad un terzo, perchè questi, sottraendola alle parti, la custodisca per tutta la durata del giudizio e la restituisca al vincitore (a. 1798 c.c.). L'a. esamina l'oggetto, la causa e lo scopo del s. Oggetto: può essere cosa singola o un complesso di cose; cosa mobile o cosa immobile. Causa: controversia in atto o incertezza sui « rapporti giuridici che alla cosa o al patrimonio si riferiscono ». Scopo: sottrarre la cosa alla disponibilità delle parti; custodia da parte del sequestratario e talvolta, se necessario, anche amministrazione. La custodia può avvenire su accordo delle parti o su ordine dell'autorità giudiziaria. Nel primo caso si avrà s. convenzionale, rapporto eminentemente contrattuale; nel secondo caso s. giudiziale e s. conservativo, istituti processuali, che creano a carico del sequestratario obbligazioni identiche a quelle del s. convenzionale.

Il s. è assai simile al deposito; il sequestratario è sottoposto alle stesse norme del depositario (a. 1800 c.c.). Il s. comporta — salvo patto contrario — una retribuzione. Obbligo principale del sequestratario è la custodia della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (aa. 1768, 1° co. e 1800 1° co). La responsabilità è minore se manca la retribuzione; nel caso di imminente pericolo o deterioramento della cosa mobile il sequestratario ha la facoltà di alienarla, ma è tenuto a dar notizia agli interessati. Nel caso di sequestro di un patrimonio o di un'azienda il sequestratario ha l'obbligo dell'amministrazione; si applicano, in questo caso, le norme del mandato (a. 1800, 3° co.).

Ultimo obbligo del sequestratario: la restituzione della cosa a chi sia designato dal giudice o sia indicato per accordo delle parti.

Fig. 4

FAC-SIMILE DI SCHEDE DI DIRITTO MODERNO

(a) BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law* (1953). In questo volume destinato in prevalenza agli studiosi di lingua inglese, ma utile a tutti, sono trattati in ordine alfabetico, sommariamente ma esaurientemente (per quanto possibile sia in un dizionario), i vari argomenti privatistici e pubblicistici, sempre indicati con il termine latino. Nelle ultime pagine del volume è contenuta una bibliografia generale, mentre in calce ad ogni voce sono indicati i lavori più importanti sull'argomento. Queste indicazioni, limitate, che spesso esprimono altresì un giudizio di valore, possono servire come punto di partenza per la ricerca ulteriore.

(b) CAES-HENRION, *Collectio bibliographica operum ad ius Romanum pertinentium* (1949 ss.). Il disegno di questa opera monumentale prevede la pubblicazione di più volumi in tre serie. Della prima, comprendente « *opera edita in periodicis miscellaneis encyclopaediisque* », son già stati pubblicati cinque volumi in tre tomi, in cui sono stati escerpiti i principali dizionari e le maggiori riviste, non solo romanistiche, in lingua italiana, francese, tedesca, inglese, spagnuola. Della seconda serie, dedicata alle « *Theses* » (come è noto in più nazioni per conseguir il titolo di *doctor iuris* è necessaria la pubblicazione della tesi di laurea), è apparso un sol volume dedicato alle dissertazioni francesi. Nessun volume è stato edito dell'ultima serie: « *Opera praeter Theses separatim vel etiam coniunctim edita* » (qui troveranno posto non solo le monografie, ma altresì le raccolte degli Studi in onore, in memoria, ecc. e quelle degli Atti di Congressi). Ogni volume contiene in ordine alfabetico gli autori escerpiti e, in fine, un ampio indice analitico per argomenti (in latino) che rende facile i richiami e la ricerca. Ad es., volendo sapere chi abbia scritto su un determinato argomento (« *sequester, depositum in sequestre* »), si consulteranno queste voci nell'indice per materia ed ivi si troveranno indicati gli autori che ne hanno trattato: in questo modo sarà semplice procurarsi, ritornando all'indice per autori, la citazione esatta. E' possibile che il nome dell'autore sia seguito da uno o più numeri arabi tra parentesi: ciò indica che bisognerà limitarsi agli studi indicati da quel numero progressivo nella prima parte del volume.

Di grande utilità sono infine due Rassegne annuali:

(a) *Rassegna bibliografica*, edita nella Rivista *Iura* (dal 1950), con sunto degli articoli e delle monografie e con indicazione delle fonti particolarmente esaminate.

(b) *Schedario*, pubblicato quadrimestralmente dalla Rivista *Labeo* (dal 1955), che richiama — sotto voci che sono in gran parte le stesse di Berger, *Dictionary*, e con numerosi rinvii — tutte le opere (monografiche, in riviste, raccolte ecc.) apparse nel quadrimestre precedente.

Infine, vanno registrate sulla rubrica degli autori tutte le altre nuove citazioni che comunque si incontrino, e particolarmente quelle che si rilevano via via nella lettura della stessa letteratura monografica.

10. Individuato l'elenco delle opere monografiche da riscontrare, si passa a stabilire *quali sia possibile e quali non sia possibile* (o per deficienza della biblioteca o per mancata conoscenza della lingua) *consultare*.

Accanto alla indicazione delle *opere non consultabili*, lo studente scriva lealmente, tra parentesi, un « *n.c.* » (non consultato).

Accanto alla indicazione delle *opere consultabili*, lo studente scriva, una volta per tutte per sua comodità, la indicazione di catalogo della Biblioteca in cui l'opera si trova: il che gli eviterà noiose e reiterate ricerche al momento del bisogno.

11. Tra le opere monografiche consultabili dallo studente è bene peraltro stabilire, su suggerimento del Direttore di cattedra o degli Assistenti, una *gerarchia*: nel senso di decidere quale fra esse, o quali, vanno consultate per prime a titolo di *lettura base*. Le altre opere verranno, per conseguenza, consultate in un secondo momento e al solo scopo di segnalare le *varianti* rispetto a quelle prescelte per la consultazione di base.

12. Come si effettua la consultazione delle opere monografiche? A quest'uopo lo studente farà bene a munirsi di qualche quaderno e di un altro blocco di schede.

(a) Nei quaderni lo studente riassumerà o riporterà opportunamente quanto contenuto nelle opere di consultazione-base. Ed è chiaro, naturalmente, che egli potrà fare a meno della registrazione in quaderno se disporrà direttamente o stabilmente (cosa, peraltro, non facile) di tali opere.

(b) Nelle schede (una per ciascuna opera consultata) lo studente appunterà in forma abbreviata, man mano che procederà nella lettura, tutto quanto gli sembrerà degno di nota, di riesame, di discussione.

(c) In altre schede, relative alle opere che non sono di consultazione-base, lo studente segnerà per ciascuna le varianti e le singolarità rispetto alle opere di consultazione-base.

13. A titolo di esempio. Si faccia ancora il caso di una ricerca sul sequestro convenzionale (retro n. 8). Si assuma come opera di consultazione base: ARANGIO-RUIZ, *Studi sulla dottrina romana del sequestro 1. Sequestro volontario e sequestro necessario*, in AG. 76 (1906) 471 ss.

La figura 5 offre un fac-simile di scheda di opera di consultazione-base (sull'articolo dell'Arangio-Ruiz).

La figura 6 offre un altro fac-simile di scheda di opera di consultazione base (fatta su un articolo dell'Albertario).

4. ELABORAZIONE DEL LAVORO: a) SCHEDE DEGLI ARGOMENTI.

14. Portata a termine l'impostazione del lavoro, bisogna passare alla sua elaborazione, cioè a *determinare l'uso che si potrà fare del materiale raccolto e a creare i primi elementi della costruzione.*

ARANGIO-RUIZ, *Studi sulla dottrina romana del sequestro*. 1. *Sequestro volontario e sequestro necessario*, in AG. 76 (1906) 471 ss.

Incontriamo due forme di depositio: apud sequestrem o in sequestre.

Vi era un sequestro su accordo delle parti, a prescindere dalla esistenza della controversia.

Distinguiamo ancora: sequestratio voluntaria e sequestratio necessaria. La prima forma si realizzava su volontà delle parti, a tutela dei reciproci diritti; la seconda dietro comando del giudice.

Sequestratio voluntaria: vi si riferiscono i seguenti testi: D. 4. 3. 9. 3; D. 16. 3. 5. 1; D. 16. 3. 33; D. 4. 8. 11. 2; Petr. Sat. 12 ss.

Le fonti, dunque, parlano di depositio apud sequestrem solo in quei casi in cui le parti addivengano volontariamente al deposito.

Di proposito l'A. non affronta i problemi relativi alla terminologia, poiché osserva che ciò servirebbe a determinare solo questioni marginali.

Gli studiosi considerano casi più frequenti: « 1) quando nessuno dei due litiganti possa prestare la cautio iudicatum solvi, e il possessore, cui la cosa mobile dovrebbe spettare, sia persona suspecta; 2) quando non si possa o non si voglia prestare la cautio che assicura una futura exhibitio; 3) quando il convenuto condannato appelli contro la sentenza di prima istanza; 4) per la sicurezza di cose litigiose e non litigiose, che però non riguardino la lite attualmente impegnata » (480 s.).

Le fonti sembrerebbero confermare queste ipotesi, che però, secondo l'A., non sono più accettabili ad un esame critico delle fonti stesse.

L'A. propone, perciò, una distinzione fra i procedimenti: da riferirsi alcune situazioni all'ordo iudiciorum, altre alle cognitiones.

Cfr. Arangio-Ruiz, 481 nt. 2 il quale riporta l'opinione del Muther, secondo cui, in Plauto (Merc. 5. 3. 32 ss.), vi sarebbe la attestazione di una depositio apud sequestrem per ordine del giudice.

Fig. 5

FAC-SIMILE DI SCHEDA DI OPERA
DI CONSULTAZIONE-BASE

ALBERTARIO E., *La involuzione del possesso del precarista del creditore pignoratizio e del sequestratario nel diritto postclassico giustiniano*, in *St. Solmi* (1941) 337 ss. (= *Studi di dir. rom.* 2. 141 ss.).

Nel periodo classico il sequestro si accosta al deposito, nel periodo giustiniano viene da questo riassorbito.

Una netta contrapposizione si nota in D. 16. 3. 17. Qui Fiorentino afferma che mentre « la consegna della cosa al depositario poteva essere fatta da una o più persone », la consegna « al sequestratario doveva essere fatta necessariamente da più persone » (349).

Altri motivi di distinzione: al deponente rimangono proprietà e possesso; dal sequestratario si acquista, invece, il possesso.

L'A. osserva che i compilatori solo formalmente rispezzano questo principio, ma nella sostanza il sequestro diviene una particolare figura di deposito, in quanto risulta il carattere contrattuale.

L'unica differenza fra possesso del sequestro e detenzione del depositario consiste nella tutela ad *interdicta*, che manca a quest'ultima.

D. 16. 3. 17 è, per l'A., totalmente interpolato: in questo passo il sequestro costituisce una caratteristica « figura » di deposito, e il sequestratario, quindi, diviene una particolare « figura » di depositario. In altri testi vi è una confusione ben più marcata: D. 16. 3. 5, D. 16. 3. 12. 2. A conferma della unificazione dei due istituti sta l'azione, che è comune ad entrambi.

Nel periodo classico — secondo l'A. — i due istituti erano completamente diversi. « In D. 16. 3. 12. 2, per altro, i compilatori fanno un po' di *contaminatio* tra il vecchio e il nuovo, per modo che l'actio sequestraria diventa per essi l'actio sequestraria depositi! » (351).

La crisi del possesso del sequestro sarebbe rivelata da D. 41. 2. 39 (*lul. 2 ex Min.*). Qui Giuliano stabilisce la distinzione — simile a quella di Fiorentino — tra deposito e sequestro; i compilatori non operano questa distinzione fra i due istituti, ma la realizzano nell'ambito del sequestro, « il quale può essere fatto sia *omittendae possessionis causa*, sia *custodiae causa* ».

Fig. 6.

ALTRO FAC-SIMILE DI SCHEDA DI OPERA
DI CONSULTAZIONE-BASE

A questo scopo, la prima cosa da fare è di rileggere il materiale raccolto e le osservazioni già occasionalmente fatte, onde creare le *schede degli argomenti*, cioè le schede volte a individuare e specificare i temi singoli da esaminare al fine della costruzione.

15. La scheda dell'argomento ha due *titoli*. Un primo titolo, di carattere più generale, indica il tema generale, nell'ambito della tesi da svolgere, in cui il singolo argomento si inquadra. Il secondo titolo (o sottotitolo) indica l'argomento specifico.

Se, a giudizio dello studente, un argomento specifico ha importanza in ordine a due o più temi generali, basta creare un'altra scheda-argomento avente l'altro titolo e lo stesso sottotitolo e contenente il richiamo al contenuto della scheda già riempita.

Scopo preliminare dello studente, che avrà individuato gli argomenti su cui meditare, sarà di riportare nella relativa scheda le indicazioni bibliografiche o i riferimenti alla letteratura monografica, che possono comunque interessare l'argomento stesso.

16. A *titolo di esempio*. Si faccia sempre il caso di una ricerca sul sequestro convenzionale (retro n. 8 e 13).

Posto dinanzi alle sue schede di bibliografia generale e speciale, lo studente individuerà, per esempio, i seguenti argomenti: a) differenze di struttura tra sequestro e deposito; b) priorità del deposito rispetto al sequestro?; c) presupposti del sequestro; d) la determinazione del sequestratario; e) poteri del sequestratario sulla cosa sequestrata; f) responsabilità del sequestratario e suoi limiti; g) era ammesso dal diritto classico il sequestro giudiziario? il possesso del sequestratario ecc.

Per ciascuno di questi quesiti, o dei quesiti parziali

IL POSSESSO DEL SEQUESTRATARIO.

L'argomento è sviluppato nel primo articolo di Arangio-Ruiz, in AG. 76 (1906) 479 s. nt. 1, e nell'articolo di Albertario, in St. Solmi (1941) 337 ss. (o, meglio, in Studi di dir. rom. 2. 141 ss., ove, in una nota aggiunta, si discutono altri testi).

D. 16. 3. 17 viene esaminato, insieme con D. 41. 2. 39, dall'Arangio-Ruiz e dall'Albertario.

Per Arangio-Ruiz D. 16. 3. 17 è interpolato e sono accettabili le critiche dell'Eisele, in ZSS. 11 (1890) 18, di carattere formale e sostanziale. I due testi rispecchiano due tendenze affatto diverse: la risoluzione giuliana (D. 41. 2. 39) va d'accordo con la natura della classica depositio apud sequestrem; la risoluzione di Fiorentino fa assumere al sequestro le caratteristiche dell'epoca bizantina. Anche per l'Albertario, che si interessa esclusivamente del possesso, D. 16. 3. 17 è interpolato. Egli esamina altri testi, fra cui D. 16. 3. 12. 2, con i quali dimostra che in periodo classico deposito e sequestro erano due figure distinte. L'Albertario individua la crisi del possesso del sequester in D. 41. 2. 39, ma qui considera — a differenza di Arangio-Ruiz, 1. 480 — la tesi giuliana analoga a quella di Fiorentino.

L'argomento del possesso a me sembra rivestire notevole importanza e credo che sia utile affrontarlo con un'analisi più organica e approfondita. La contrapposizione di D. 16. 3. 17 e D. 41. 2. 39 può chiarire molti aspetti del problema.

Fig. 7

FAC-SIMILE DI SCHEDA-ARGOMENTO

in cui possono essere eventualmente ripartiti, lo studente imposterà una scheda, indicando nella stessa: 1) il punto in cui parlano dell'argomento gli autori; 2) le osservazioni degne di nota di alcuni tra gli stessi; c) i propri personali rilievi.

La figura 7 offre un fac-simile di scheda-argomento.

5. SEGUE. b) SCHEDE DEI TESTI.

17. La caratteristica e peculiare difficoltà, di una tesi romanistica sta nel fatto che, per poterla svolgere dignitosamente, bisogna consultare direttamente, rendendosene conto dal punto di vista critico-esegetico, un certo numero di testi latini o greci, sui quali la ricostruzione storica o storico-dogmatica si deve fondare.

E' questo il motivo per cui non è possibile svolgere una tesi romanistica senza aver seguito un corso di Egesi delle fonti del diritto romano (n. 3) e senza essersi resi conto dei problemi relativi allo studio delle fonti di cognizione.

Per un quadro schematico della detta problematica, lo studente potrà consultare, tenendola presente nel corso del suo lavoro, la seguente opera: GUARINO, *Guida allo studio delle fonti giuridiche romane*² (Napoli 1955-58).

18. Ogni testo rilevante ai fini dell'indagine dovrà essere dallo studente trascritto in un'apposita scheda-testi, avente appunto la intestazione filologica del testo stesso.

La scheda testi dovrà contenere, dopo la trascrizione della fonte di cognizione che ne forma oggetto, le seguenti ulteriori indicazioni.

(a) Eventuali varianti o dubbi di lettura indicati dall'editore del testo.

IL POSSESSO DEL SEQUESTRATARIO.

L'argomento è sviluppato nel primo articolo di Arangio-Ruiz, in AG. 76 (1906) 479 s. nt. 1, e nell'articolo di Albertario, in St. Solmi (1941) 337 ss. (o, meglio, in Studi di dir. rom. 2. 141 ss., ove, in una nota aggiunta, si discutono altri testi).

D. 16. 3. 17 viene esaminato, insieme con D. 41. 2. 39, dall'Arangio-Ruiz e dall'Albertario.

Per Arangio-Ruiz D. 16. 3. 17 è interpolato e sono accettabili le critiche dell'Eisele, in ZSS. 11 (1890) 18, di carattere formale e sostanziale. I due testi rispecchiano due tendenze affatto diverse: la risoluzione giuliana (D. 41. 2. 39) va d'accordo con la natura della classica depositio apud sequestrem; la risoluzione di Fiorentino fa assumere al sequestro le caratteristiche dell'epoca bizantina. Anche per l'Albertario, che si interessa esclusivamente del possesso, D. 16. 3. 17 è interpolato. Egli esamina altri testi, fra cui D. 16. 3. 12. 2, con i quali dimostra che in periodo classico deposito e sequestro erano due figure distinte. L'Albertario individua la crisi del possesso del sequester in D. 41. 2. 39, ma qui considera — a differenza di Arangio-Ruiz, 1. 480 — la tesi giuliana analoga a quella di Fiorentino.

L'argomento del possesso a me sembra rivestire notevole importanza e credo che sia utile affrontarlo con un'analisi più organica e approfondita. La contrapposizione di D. 16. 3. 17 e D. 41. 2. 39 può chiarire molti aspetti del problema.

Fig. 7

FAC-SIMILE DI SCHEDA-ARGOMENTO

in cui possono essere eventualmente ripartiti, lo studente imposterà una scheda, indicando nella stessa: 1) il punto in cui parlano dell'argomento gli autori; 2) le osservazioni degne di nota di alcuni tra gli stessi; c) i propri personali rilievi.

La figura 7 offre un fac-simile di scheda-argomento.

5. SEGUE. b) SCHEDE DEI TESTI.

17. La caratteristica e peculiare difficoltà, di una tesi romanistica sta nel fatto che, per poterla svolgere dignitosamente, bisogna consultare direttamente, rendendosene conto dal punto di vista critico-esegetico, un certo numero di testi latini o greci, sui quali la ricostruzione storica o storico-dogmatica si deve fondare.

E' questo il motivo per cui non è possibile svolgere una tesi romanistica senza aver seguito un corso di Egesi delle fonti del diritto romano (n. 3) e senza essersi resi conto dei problemi relativi allo studio delle fonti di cognizione.

Per un quadro schematico della detta problematica, lo studente potrà consultare, tenendola presente nel corso del suo lavoro, la seguente opera: GUARINO, *Guida allo studio delle fonti giuridiche romane*² (Napoli 1955-58).

18. Ogni testo rilevante ai fini dell'indagine dovrà essere dallo studente trascritto in un'apposita *scheda-testi*, avente appunto la intestazione filologica del testo stesso.

La scheda testi dovrà contenere, dopo la trascrizione della fonte di cognizione che ne forma oggetto, le seguenti ulteriori indicazioni.

(a) Eventuali varianti o dubbi di lettura indicati dall'editore del testo.

D. 4. 3. 9. 3 (Ulp. 11 ad ed.).

Labeo libro trigensimo septimo posteriorum scribit, si oleum tuum quasi suum defendat Titius, et tu hoc oleum deposueris apud Seium, ut is hoc venderet et pretium servaret, donec inter vos deiudicetur cuius oleum esset, neque Titius velit iudicium accipere: quoniam neque mandati neque sequestraria Seium convenire potes nondum impleta condicione depositionis, de dolo adversus Titium agendum sed Pomponius libro vicensimo septimo posse cum sequestre praescriptis verbis < actione > agi, vel si is solvendo non sit, cum Titio de dolo, quae distinctio vera esse videtur.

Sequestraria sarebbe triboniana;

Ulpiano avrebbe scritto depositi:

Arangio-Ruiz, in AG. 78. 253; 81. 382 nt. 1.

In luogo di septimo vi sarebbe octavo: Pernice, Ulpian als Schriftsteller, in Sitzungsberichte der preussischen Akademie (1885) 463 nz. 3 Lenel, Pal. 385.

Fig. 8

FAC-SIMILE DI SCHEDA-TESTI

B. 10. 3. 9. 3 (Heimb. 1.500).

Ἐάν φιλονεικίας οὐσης μεταξὺ ἐμοῦ καὶ σοῦ περὶ δεσποτείας ἔλαιου παράθωραι αὐτὸ Πέτρον, ἐφ' ᾧ διαρραθῆναι καὶ τὴν τιμὴν δοθῆναι τῷ φαινόμενῳ δεσπότη, καὶ ὑπερτέλῃ δικασάσθαι, ἐπειδὴ καὶ ἡ περὶ ἐντολῆς καὶ ἡ περὶ παρακαταθήκης ἀγωγὴ ἀργεῖ, μὴ πληρωθέντος τοῦ ὄρου, τὴν περὶ τῶν προγεγραμμένων λόγων ἀγωγὴν ἔχω κατὰ Πέτρον, καὶ ἀποροῦντος αὐτοῦ κατὰ σοῦ τὴν περὶ δοῦλου ἀγωγὴν.

(Si, cum inter te et me de dominio olei contentio esset, illud deposuero apud Petrum, ut hoc venderetur et pretium daretur ei, quem dominum esse appareret, et distuleris iudicium accipere, quoniam mandati actio et depositi cessat, nondum impleta condicione, praescriptis verbis actionem habeo adversus Petrum: et si solvendo non sit, adversus te de dolo actionem).

Fig. 9

ALTRO FAC-SIMILE DI SCHEDA-TESTI

(b) Indicazione di eventuali testi paralleli o collegati, giusta indicazione date dall'editore.

(c) Trattandosi di un testo del *Corpus iuris*, trascrizione della traduzione dei *Basilica* e delle eventuali glosse ivi contenute.

(d) Trattandosi di un testo dei *Digesta*, indicazione della massa bluhmiana cui il testo è attribuito.

(e) Una sintesi del commento al testo che eventualmente si trovi (trattandosi di un testo del *Corpus iuris*) nella *Magna Glossa*.

(f) L'indicazione dei rilievi critico-esegetici determinati dal testo, quali risultano dagli Indici relativi.

(g) L'indicazione dei rilievi critici determinati dal testo negli autori consultati e schedati, con eventuale rinvio alle schede relative.

(h) Le proprie eventuali osservazioni sul testo.

19. A titolo di esempio. Si faccia tuttora il caso di una ricerca sul sequestro convenzionale (retro n. 8, 13 e 16).

Le figure 8 e 9 offrono due fac-simili di scheda-testi.

6. SCHEMA DELLA DISSERTAZIONE.

20. Terminato il lavoro di preparazione e di elaborazione della sua dissertazione di laurea, lo studente passerà a stendere lo *schema*, il progetto della dissertazione stessa.

In linea generale si consiglia: 1) un capitolo introduttivo, in cui si inquadri l'argomento, si faccia la storia della dottrina romanistica ad esso relativa, si indichino i problemi da trattare e si tracci il quadro dei capitoli se-

guenti; 2) uno o più capitoli successivi, dedicati ciascuno alla trattazione di uno specifico argomento o gruppo di argomenti collegati.

Le «premesse», le «conclusioni» e le «dediche» (soprattutto, queste ultime, se indirizzate al Direttore di cattedra) sono da evitare. In particolare, le conclusioni vanno enunciate, o meglio annunciate, sin dall'inizio, per modo che il lettore non abbia equivoci e incertezze su quello che va consultando nella dissertazione di laurea.

21. Redatto che si sia lo schema del lavoro, occorre esibirlo al direttore di cattedra, affinché lo approvi, o, al lume della sua maggiore esperienza, consigli eventuali modifiche.

In questo colloquio con il Direttore di cattedra lo studente illustrerà lo schema proposto sulla base del materiale raccolto e delle osservazioni fatte.

E' in questo incontro tra docente e discente che vien concepita, insomma, la dissertazione di laurea.

7. PRIMA STESURA E SUA REVISIONE.

22. Dopo che il direttore di cattedra abbia approvato lo schema, lo studente passerà alla *prima stesura* della sua dissertazione.

In tale stesura lo studente cercherà di adeguarsi allo schema, suddividendo i capitoli previsti, in numeri, ciascuno relativo a un ristretto argomento. Tuttavia, lo studente non dovrà essere legato rigidamente al suo schema: se gli appariranno, nel corso della stesura, ragioni valide per modificare lo schema, lo faccia pure, come fanno tutti coloro che scrivono libri.

Si torna a raccomandare, a proposito della stesura, la massima stringatezza e precisione di dettato. Una disser-

tazione di laurea non si giudica dal numero delle pagine, ma dal modo in cui è fatta.

23. A proposito della stesura della tesi, sorge il problema delle *note a piè pagina*.

Dette note, in una buona tesi, sono indispensabili. Esse debbono essere volte a documentare, punto per punto, il discorso che si sviluppa nel testo, con indicazione precisa e concisa degli *autori* che hanno già fatto le affermazioni ivi contenute e di quelli che hanno manifestato opinioni diverse o contrarie.

Oltre alle note bibliografiche possono esservi, occasionalmente, anche *note critiche*, cioè annotazioni in cui si sviluppano osservazioni critiche o si riservano divagazioni dal tema che, se fossero inserite nel testo, romperebbero l'unità del discorso e la sua efficacia.

24. Nella redazione delle note bibliografiche acquista importanza non solo l'onestà delle citazioni, ma il *rigore formale* delle stesse.

Le citazioni di letteratura vanno fatte sempre allo stesso modo, il modo più breve compatibile con la chiarezza, curando la assoluta precisione anche nei segni grafici.

A quest'uopo si tenga presente quanto segue.

Bisogna citare: a) cognome dell'autore a stampatello (es. PEROZZI); b) iniziale del nome dell'autore, seguita da un punto e da una virgola (es. S.); c) titolo del libro, con una sottolineatura, che corrisponde al «corsivo» tipografico (es. *Istituzioni di diritto romano*); d) numero della edizione citata, mediante cifra in apice (es. *Istituzioni di diritto romano*²); e) il volume, il luogo e l'anno di edizione: es. 1 (Roma 1928); f) la pagina o le pagine (es. 330; oppure 330 s., se si voglia indicare anche la p. 331; oppure 330 ss., se si vogliono indicare anche le successive).

Esempio. PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*² 1 (Roma 1928) 330 ss.

Se l'opera viene citata successivamente PEROZZI, o. c. 1. 330 ss.

25. La prima stesura della tesi, possibilmente dattiloscritta, deve essere sottoposta dallo studente al Direttore di cattedra, o ad Assistenti da lui incaricati, per la *revisione*. Questo significa che una buona dissertazione deve essere approntata in prima stesura, ai fini di una attenta revisione e di una fruttuosa utilizzazione dei rilievi del revisore, almeno due mesi prima della data di consegna alla Segreteria.

La revisione sarà portata a conoscenza dello studente, previa lettura del manoscritto, mediante note marginali o aggiunte e mediante osservazioni orali. Delle une e delle altre lo studente dovrà prendere, ai fini del miglioramento della dissertazione, buona conoscenza.

8. SECONDA STESURA DELLA DISSERTAZIONE.

26. Sulla base della revisione compiuta dal Direttore di cattedra, lo studente passerà alla *seconda stesura*, quella definitiva, della sua dissertazione.

Si badi bene. Ai fini della redazione di una buona dissertazione di laurea, la seconda stesura non deve essere concepita e attuata come una meccanica ricopiatura del manoscritto, salvo modifiche qua e là. La seconda stesura deve essere invece una *seconda elaborazione del tema*: una elaborazione resa più sicura dalla maggiore conoscenza frattanto raggiunta, e resa più fruttuosa dalla rimeditazione degli argomenti specifici e generali.

Altra nota opportuna: nella seconda stesura della dissertazione lo studente deve operare anche un *miglioramento linguistico* del suo elaborato. Non bastano i buoni alimenti a rendere il cibo appetitoso, occorrono anche i

buoni condimenti, senza i quali il cibo difficilmente « va giù ».

27. La seconda stesura della dissertazione non deve essere presentata al Direttore di cattedra.

Essa è affidata alla piena responsabilità dello studente. Il Direttore di cattedra pronuncerà il suo giudizio il giorno dell'esame di laurea, in sede di relazione sulla dissertazione stessa.

A maggior ragione, dunque, lo studente è impegnato, nella seconda stesura, ad una attenta rielaborazione e ad un accurato miglioramento della sua opera.

9. REVISIONE GENERALE E SCRITTURAZIONE DELLA DISSERTAZIONE.

28. Compiuta la seconda stesura della dissertazione, lo studente passerà ad una *revisione generale* della stessa, nel senso di controllare i richiami bibliografici e di fonti, nonchè le trascrizioni di fonti, con le schede.

Inevitabilmente qualche errore sarà sfuggito nel corso delle trascrizioni e delle elaborazioni, sicchè lo studente potrà tempestivamente eliminarlo.

29. Il testo della seconda stesura sarà quindi passato, dallo studente, alla *dattilografia*, affinchè vengano battute le varie copie richieste dalla Segreteria.

Sarà bene che lo studente segua personalmente e assiduamente il lavoro di dattilografia, chè l'esperienza insegna essere prodigo di refusi e di errori. Particolarmente una tesi in diritto romano, per le citazioni di latino e di greco che comporta, offre il fianco alle intemperanze della dattilografia.

10. INDICI E CONTROLLI FINALI.

30. Quando lo studente abbia ricevuta dalla datti-

lografia i fogli dattiloscritti della seconda stesura, egli compirà le seguenti operazioni: a) *collazione* della dissertazione; b) redazione dell'*Appunto bibliografico*; c) redazione dell'*Indice degli autori*; d) redazione dell'*Indice dei testi citati*; e) redazione dell'*Indice-sommario*; f) dattilografia e collazione degli indici.

Si tratta, come è facile vedere, di formalità. Ma si tratta di formalità essenziali acchè la tesi possa essere facilmente letta e opportunamente giudicata. Formalità, inoltre, che coronano la buona tesi e la avvicinano ad un lavoro scientifico vero e proprio.

31. La *collazione della dissertazione* consiste nel confronto delle copie dattilografate col testo della seconda stesura.

Il confronto, più precisamente, va fatto tra la seconda stesura ed una delle copie, l'ultima, che verrà corretta a mano.

Le altre copie verranno corrette, a mano e a macchina (con eventuali rifacimenti di pagine particolarmente tormentate), sulla base delle correzioni apportate nella copia messa a confronto diretto con la seconda stesura.

32. La redazione dell'*Appunto bibliografico* in altro non consiste che nella trascrizione, ordinata rigorosamente dal punto di vista alfabetico, delle opere generali e monografiche relative all'argomento della dissertazione, quali risultano dalle schede di bibliografia generale (*retro* n. 2) e dalla Rubrica autori, di cui si è più volte parlato.

Non basta indicare le opere: occorre indicare anche le pagine in cui dette opere, se non siano a carattere monografico, si occupano specificamente del tema.

Anche le opere non consultate vanno indicate nell'*Appunto bibliografico*, sempre lealmente aggiungendo la sigla «n. c.», che sta a significare la mancata consultazione.

33. La redazione dell'*Indice degli autori* citati consiste nella indicazione in ordine alfabetico degli autori citati nel testo (non nelle note) con la pagina o le pagine in cui i loro cognomi ricorrono.

Se vi sono note critiche, possono eventualmente essere inclusi nell'*Indice* anche gli autori in esse discussi, purchè all'indicazione della pagina si faccia seguire « nt. » (es.: 15 nt.).

L'*Indice* degli autori citati si compila in questo modo.

Servendosi di piccole schede si riportano su queste: a) l'indicazione del cognome dell'autore citato; b) il numero della pagina in cui è citato. Successivamente tali schede vanno ordinate alfabeticamente, avendo cura di riportar su una sola scheda i numeri delle pagine (indicati progressivamente) in cui lo stesso autore è stato citato, eliminando tutte le schede — tranne la prima, che conterrà tutte le indicazioni — a lui relative.

Ad esempio, riordinando alfabeticamente abbiamo sei schede col richiamo dell'autore « X », citato nelle pagine 3, 13, 26, 32, 51, 64. Si conserverà la prima su cui si riporteranno le ulteriori citazioni (13, 26, 32, 51, 64).

Semplice si presenta così l'operazione di trascrizione, in ordine alfabetico, di tali schede.

34. L'*Indice dei testi* citati è relativo ai testi citati nel corso della dissertazione, sia nel testo che in nota.

Allo stesso modo che per l'*Indice* degli autori, si riporteranno su schede l'indicazione della fonte richiamata (sia giuridica che no; sia antica che moderna) e quella della pagina in cui è citata. Ugualmente si ordinano in base alle varie raccolte (Digesto, Codice, Istituzioni, Novelle; Codice Teodosiano; Gaio, ecc.), abolendo sempre le schede multiple, ma riportando sulla prima le citazioni delle pagine successive.

E' utile dividere l'*indice* delle fonti in questo modo.

I. FONTI ANTICHE

A) FONTI GIURIDICHE GRECHE, ROMANE E BIZANTINE.

Basilica (in fine: Sch. Basil.; ZACHARIAE *Suppl.*; POMAI, *De actiobus*; Synopsis maior).

Codex Gregorianus. (in fine: Epitome Codicum Gregoriani et Hermogenianj Wisigotica).

Codex Theodosianus.

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum.

Cosultatio veteris cuiusdam Iurisconsulti.

Corpus Iuris Civilis: così ordinato: Institutiones,

Digesta,

Codex,

Novellae.

Fragmenta Vaticana.

Fragmentum de iure fisci.

Fragmentum Dositheanum.

Gai Institutiones (in fine: Gai fr. Augus.; Gai Epitome).

Lex XII Tabularum.

Lex Romana Burgundionum.

Lex Romana Wisigothorum (in fine: Appendices legis Romanae Wisigothorum duae).

Liber Graeco-Syriacus iuris romani.

Novellae Leonis.

Novellae Maiorani.

Novellae Valentiniani.

Pauli Sententiae (in fine: Interpretatio).

Theoph. Paraf. ad Institutiones.

Ulpiani Epitome.

C) FONTI LETTERARIE

Vanno indicate secondo l'ordine alfabetico dei nomi degli autori.

Se di uno stesso autore sono citate più opere, queste vanno ugualmente indicate in ordine alfabetico, oppure secondo altri ordini tradizionali: ad es. per Cicerone è normale la distinzione delle opere in: I) *Epistolae*; II) *Orationes*; III) *Philosophica*; IV) *Rhetorica*.

II. FONTI GIURIDICHE INTERMEDIE

Le più usuali.

Breviarum.
Codex Euricianus.
Codicis Euriciani leges ex lege Bauvariorum rest.
Edictum Liutprandi.
Edictum Rothari.
Form. Visig.
Glo. (= Glossa).
Leges Henrici.
Legge Salica.
Lex Bauvariorum.
Lex Ribuaria.
Lex Wisigothorum.

35. L'*Indice-Sommario*, con cui si chiude la dissertazione, consiste nella indicazione dei capitoli e degli altri indici con le pagine relative.

Se i capitoli, come si consiglia, sono divisi in numeri l'*Indice sommario* conterrà l'indicazione partita dell'oggetto di tali numeri. Se la suddivisione in numeri non è stata adottata, sarà bene esporre in sunto, capitolo per capitolo, in pochi righe, lo svolgimento del capitolo stesso.

L'*Indice-Sommario* deve facilitare più di ogni altro la lettura della dissertazione e l'individuazione del pensiero dell'autore. Più esso è chiaro e circostanziato (senza essere, naturalmente, prolisso) più probabilità ha la dissertazione di essere compresa e ben valutata.

Ecco, a titolo di *esempio*, un frammento di *Indice sommario*.

Cap. I - ORIGINE DEL SEQUESTRO. PROBLEMI GENERALI: SEQUESTRO E DEPOSITO.

1. - Il sequestro nella letteratura romanistica. Un istituto che ha costituito, in passato, oggetto di studi per molti autori italiani e tedeschi, ma trova ancor oggi il contributo più organico ed accurato in un articolo giovanile dell'Arangio-Ruiz.
2. - Origine del sequestro. La *communis opinio* ritiene che lo istituto rappresenti una evoluzione del deposito. L'analisi dell'Arangio-Ruiz, che giunge ad interessanti conclusioni. Tesi dell'Albertario. Critiche alla dottrina. Nostra opinione.
3. - Continua. Indagine filologica. Il termine sequestro deriva da *secus* o da *sequi*? Le nostre ricerche ci fanno concludere per *secus*, da cui la funzione di intermediario del sequestratario.

36. E' chiaro che gli Indici, man mano che vengono redatti, devono essere dattilografati, in aggiunta alle pagine della dissertazione, e controllati. E' questa l'ultima fatica che si impone allo studente.

Quindi la tesi di laurea, opportunamente rilegata, verrà presentata in Segreteria e passerà, per il tramite di questa, al Relatore.

INDICE - SOMMARIO

1. La dissertazione di laurea	pag. 5
2. Impostazione del lavoro: a) Raccolta della bibliografia generale	» 7
3. Segue: b) Raccolta della letteratura monografica	» 9
4. Elaborazione del lavoro: a) Schede degli argomenti	» 16
5. Segue: b) Schede dei testi	» 21
6. Schema della dissertazione	» 24
7. Prima stesura e sua revisione	» 25
8. Seconda stesura della dissertazione	» 27
9. Revisione generale e scritturazione della dissertazione	» 28
10. Indice e controlli finali	» 28

